



**COMUNICATO UFFICIALE N. 67/DIV
DEL 30 NOVEMBRE 2013**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

67/213

DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Si ritiene opportuno riportare le decisioni assunte dalla Corte di Giustizia Federale nella riunione del 28.11.2013 di cui al Com. Uff. n. 124/CGF :

1^ DIVISIONE

RICORSO FROSINONE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- CHIUSURA DEL SETTORE DELLO STADIO DISTINTI DENOMINATO "CURVA NORD" PER UNA GARA EFFETTIVA, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL'ART. 16 N.2 BIS C.G.S;

- AMMENDA DI € 1.000,00 ,

INFLITTE SEGUITO GARA FROSINONE/BENEVENTO DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 53/DIV del 5.11.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Frosinone Calcio di Frosinone annullando la decisione impugnata, infligge la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2^ DIVISIONE

RICORSO PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C, C.G.S.AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 9.000,00

INFLITTA ALLA SOCIETÀ MONZA BRIANZA 1912 SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/RIMINI DEL 29.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 35/DIV dell'1.10.2013)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale ex art. 37, comma 1, lett. c, C.G.S. e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata applica la sanzione della chiusura per un turno del Settore denominato Curva Sud dello Stadio Brianteo. Sanzione sospesa ai sensi dell'art. 16, comma 2 bis, C.G.S..

Publicato in Firenze il 30 Novembre 2013

IL SEGRETARIO
Avv. Sergio Capograssi

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli